

Codice A1816A

D.D. 31 agosto 2018, n. 2674

**R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6056) - Fiume Bormida - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei ponti Novelli e San Biagio e dell'acquedotto comunale (rif. Evento Alluvionale Novembre 2016 - O.C. n. 3/A18.00/430 del 22/03/2017- codice intervento CNA-18-430-16-429). Richiedente: Amministrazione Comunale di Monesiglio - Piazza XX Settembre 2 - 12077 MONESIGLIO**

In data 02/07/2018 l'Amministrazione comunale di Monesiglio ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto che rientrano nell'ambito del Piano di ricostruzione dei danni causati dall'evento alluvionale che ha interessato la Regione Piemonte nell'ultima decade del Novembre 2016 .

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo- esecutivo, redatti dall' Ing. Piercarlo BOASSO – Via E. Accame n. 20 – 17027 Pietra Ligure (SV) in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *PONTE NOVELLI – esecuzione di difesa spondale in sponda sinistra a monte del ponte ed a monte dell' immissione dell'omonimo rio laterale per una lunghezza di circa 38,00 m ed esecuzione di interventi di ricalibratura della sezione di deflusso, a monte ed a valle del ponte, mediante movimentazione del materiale litoide presente in alveo per il ripristino delle buone condizioni di deflusso in corrispondenza del manufatto.*
- *PONTE SAN BIAGIO - esecuzione di difesa spondale a monte del ponte (sponda destra) per una lunghezza di circa 43 m e circa 10 m di risvolto sul rio laterale, ed esecuzione di interventi di ricalibratura della sezione di deflusso, a monte ed a valle del ponte, mediante movimentazione del materiale litoide presente in alveo per il ripristino delle buone condizioni di deflusso in corrispondenza del manufatto ed il miglioramento della sicurezza della condotta acquedotto posta a valle del ponte in sponda sinistra.*

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale di Monesiglio n. 93 del 22/12/2017 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali così come integrati con nota n. 1579 del 28/08/2018, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *nella realizzazione degli interventi di ricalibratura per il ripristino e la regolarizzazione della sezione idraulica di deflusso, dovrà essere evitata qualsiasi variazione all'equilibrio geomorfologico generale del tratto di corso d'acqua e gli interventi dovranno essere eseguiti cercando di garantire sempre, anche durante il cantiere, la buona officiosità del corso d'acqua; in particolare dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo di ogni singolo tratto;*

- *il decespugliamento il taglio e la pulizia delle alberature, dovrà essere limitato alle sole piante presenti all'interno dell'alveo attivo ed a quelle presenti sulla sponda, anche nella fascia dei 10 m a partire dal ciglio superiore, che si presentano fortemente inclinate o instabili che possono cadere dentro l'alveo; il taglio piante effettuato secondo la presente prescrizione assume una finalità di intervento di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale Regionale;*
- *le opere di difesa spondale, da realizzarsi con massi di dimensioni minime di 0,5 mc e peso superiore a 10,6 Kn, dovranno essere adeguatamente immorsate nella sponda e le opere di fondazione della stessa dovranno essere realizzate al di sotto della quota di fondo alveo (quota estradosso fondazione ad almeno 1,5 m dalla quota di fondo alveo), evitando la benché minima formazione di opere che possano restringere la sezione di deflusso del corso d'acqua;*

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Monesiglio, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi di fondazione in alveo per la realizzazione delle scoogliere e dagli scavi necessari per la regolarizzazione della sezione di deflusso con eliminazione e regolarizzazione dei sedimenti alluvionali dovranno essere usati esclusivamente per la colmatura di depressioni d' alveo o di sponda nella tratta di corso d'acqua interessata dai lavori; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. durante la realizzazione degli interventi di pulizia, taglio e decespugliamento della vegetazione, necessari per la realizzazione degli interventi in progetto ed eventualmente per l'allestimento del cantiere, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di

accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

4. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli interventi di taglio e decespugliamento all'interno dell'alveo attivo necessari per la formazione del cantiere e di quelli autorizzati nel presente progetto come da prescrizioni in premessa, non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zona di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; si ricorda che, ai sensi del R.D. 523, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;
5. la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che saranno realizzati con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

**Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.**

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI